

**CONVENZIONE FRA L'AZIENDA USL 4 PRATO E LA
FONDAZIONE OPERA S. RITA DA CASCIA ONLUS PER
PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 LEGGE 833/1978
TRA**

L'Azienda USL 4 di Prato, di seguito denominata Azienda, codice fiscale e partita IVA 01683070971 con sede legale in Prato, Piazza Ospedale n. 5, rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott. Massimo Braganti nato a San Sepolcro (AR) il 17.9.1958, su delega del Direttore Generale

E

La Fondazione Opera S. Rita da Cascia ONLUS, di seguito denominata struttura, Partita IVA 00337410971, con sede in Prato, Piazza S.Rocco 3, in persona del legale rappresentante Dott. Roberto Macrì, nato a Prato il 15.05.1961 autorizzato con atto del Comune di Prato n. 19960 del 22.3.2001 e accreditato con deliberazione G.R.T. n. 1800 del 31.3.2003

PREMESSO

1. che la struttura Opera S.Rita è stata individuata fra le strutture di riabilitazione autorizzate ad instaurare rapporti con le UU.SS.LL. fondati su criteri dell'accREDITamento delle strutture, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione delle qualità svolte e delle prestazioni erogate ;
2. che il contratto stipulato dall'Azienda dove la struttura ha sede, ha efficacia per tutte le UU.SS.LL. del territorio nazionale che intendono usufruire dell'Istituto stesso;
3. che il Centro esplica le prestazioni sanitarie riabilitative di cui al primo comma dell'art. 26 della legge 833/78;
4. che la struttura eroga trattamenti semiresidenziali presso il Centro Franco Primi;

5. che per svolgere i propri compiti la struttura mette a disposizione idonei locali, attrezzature e personale;
6. che per l'Azienda Usl 4 di Prato il referente operativo per la convenzione per il Centro Primi è il Responsabile U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale, mentre per la Fondazione S. Rita è individuato nella persona del legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Nell'ambito della programmazione regionale l'Azienda, ai sensi dell'art .26 della L.833/78, si avvale per l'anno 2014 di prestazioni di riabilitazione, di cui alle premesse, effettuate dalla Fondazione Opera S. Rita da Cascia, la cui attività si struttura come segue:

-Centro Franco Primi-semiresidenziale:

Il volume di spesa per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2014 è stabilito in euro 494.214,27 per un totale di 4435 prestazioni semiresidenziali erogate dalla struttura ad utenti dell'area pratese con tariffa di Euro 111,43 a prestazione. per un massimo di n. 22 prestazioni al giorno per 5 giorni a settimana , salvo diverse determinazioni che verranno adottate dalla R.T. In tal caso il contratto verrà rinegoziato tramite scambio di raccomandata A.R.

ART. 2

L'accesso alle attività riabilitative è consentito subordinatamente alla predisposizione di apposito piano di trattamento validato dalla azienda quando non predisposto da medici specialisti dell'azienda stessa;

ART.3

La struttura, accertata la regolarità dell'impegnativa dell'Azienda, accoglie il soggetto, eventualmente anche in osservazione, dandone comunicazione nel termine di 10 giorni all'Azienda, corredata di un piano dettagliato e personalizzato di intervento che specifichi i particolari tipi di prestazioni ed

il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto piano, quando non predisposto dall'Azienda. L'Azienda ha facoltà di formulare eventuali osservazioni sul piano di trattamento, ivi compresi gli aspetti relativi all'istruzione scolastica ed alla durata del trattamento medesimo.

Almeno 20 giorni prima della scadenza del periodo autorizzato, la struttura, se ravvisa la necessità di prolungare l'assistenza, deve richiedere la proroga all'Azienda concordando l'eventuale prosecuzione e dandone contestuale informazione. Fino a quando l'Azienda non abbia fatto pervenire la propria comunicazione, il periodo successivo alla scadenza dell'impegnativa, che comunque non potrà superare il periodo di proroga richiesto, è riconosciuto anche agli effetti amministrativo-contabili, previa esibizione dei documenti giustificativi.

La struttura si impegna ad assicurare prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale e sostanziale dell'assistito secondo il piano concreto di assistenza personalizzata predisposto. Il piano di lavoro dovrà prevedere il coinvolgimento nel processo di trattamento dell'utente e della famiglia e delle strutture del territorio di provenienza dell'assistito.

L'Azienda potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte della struttura delle prestazioni erogate agli assistiti in trattamento; il responsabile delle verifiche e dei controlli è il Direttore della U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale, che dovrà redigere, con l'ausilio del personale amministrativo assegnato, il verbale di tali attività di controllo che sarà conservato agli atti regolarmente firmato.

La struttura si impegna a fornire alla Azienda mensilmente tramite il flusso dati informatizzato (tracciato SPR) i dati relativi ai soggetti presenti nella struttura e le prestazioni erogate. Il flusso permette di snellire i controlli di corrispondenza fra le prestazioni autorizzate ed effettuate nonché di rispondere alle richieste informatico/informative del flusso regionale di

verifica delle compensazioni attive e passive. L'Azienda si riserva inoltre di richiedere se necessario modifiche al flusso dandone comunicazione alla struttura.

ART.4

La struttura deve notificare all'Azienda la dimissione dei singoli assistiti nel termine di 5 giorni dalla cessazione del trattamento. I trasferimenti ad una altra struttura e le variazioni della forma del trattamento, devono essere preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico o per garantire gli adeguati livelli di assistenza e sicurezza dovuti a tutti gli assistiti, il soggetto assistito a degenza piena debba essere temporaneamente trasferito per cura o per soggiorno climatico presso altro istituto autorizzato, deve essere data previa comunicazione all'Azienda. Tale comunicazione preventiva dovrà essere inoltrata anche quando il trasferimento ad altra struttura autorizzata si renda necessario per l'attuazione di programmi concordati.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data entro 5 giorni dalla data di ricovero.

ART.5

Successivamente al controllo dei flussi verrà chiesta l'emissione della fattura. Il pagamento verrà effettuato entro 90 giorni dalla ricezione delle fatture prendendo a riferimento la data di arrivo e acquisizione al protocollo generale della Azienda USL. da redigersi su appositi modelli, debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e l'onere viene sostenuto dall'Azienda di residenza dell'assistito

Ai fini del pagamento, è necessario che il Direttore U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale fornisca parere di congruità quali-quantitativo sulle prestazioni erogate dalla Struttura.

ART.6

Le tariffe si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative specifiche, fatta eccezione per:

-le forniture protesiche;

-l'assistenza ospedaliera, nonché gli esami specialistici non

specifici, durante il ricovero in internato che sono a carico della USL di residenza, quando non sono fruibili presso i presidi pubblici

Il trasporto degli assistiti non è compreso fra le prestazioni dovute alla struttura. Nei casi di necessità di permanenza di un accompagnatore durante il ricovero, l'onere è a carico dell'assistito, salvo i casi di maggior bisogno di carattere socio-sanitario specifico, il cui onere dovrà essere previsto e concordato con gli enti competenti.

La struttura non può chiedere compensi ad altro titolo.

ART.7

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione di dati personali e sensibili.

Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dal presente contratto, secondo quanto fissato dalla normativa dettata dal codice della privacy.

Le parti si impegnano, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto del presente contratto, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

La struttura verrà nominata dall'Azienda USL 4 "Responsabile del Trattamento" di dati ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. l'Istituto si impegna a nominare "Incaricati del trattamento" tutti gli operatori impegnati nel servizio oggetto per i dati che vengono trattati per conto di questa Azienda ed in occasione dei servizi effettuati ai sensi della presente convenzione.

Di tale nomina la struttura dovrà darne debita comunicazione alla Azienda USL 4.

ART.8

Ogni eventuale variazione rispetto a quanto stabilito negli articoli della presente convenzione deve essere formalmente concordata tra le parti.

ART.9

Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dall'Azienda per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse, pena la sospensione del contratto; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Azienda ha facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione specie in presenza di:

- a) cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni agli elementi di cui alle premesse del presente contratto;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione della struttura che pregiudichino il raggiungimento delle finalità dell'istituto stesso.

ART.10

La struttura, ai sensi dell'art. 1 comma 19 L. 626/96, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle normative sulla incompatibilità previste dalla normativa vigente; a tal fine dovrà produrre i nominativi di tutti coloro che a qualunque titolo operano presso le proprie sedi, con l'indicazione del rapporto di lavoro, la data di nascita ed ogni altro tipo di rapporto che essi abbiano con Enti o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

ART.11

La struttura si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti e delle associazioni dalle quali gli stessi si fanno rappresentare per la promozione e il controllo dei servizi riabilitativi.

ART.12

La struttura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche .La struttura si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda USL: e alla prefettura / ufficio territoriale del Governo della provincia di Prato della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

ART. 13

La presente convenzione entra in vigore in data 01.01.2014 ed ha la durata di anni due salva disdetta motivata di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima del compimento dell'annualità, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,

ART. 14

L'Azienda, nella persona del Direttore U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale o suo delegato, procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione. Ogni eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione della struttura resta a carico della struttura purchè non sia imputabile o derivante da inadempienza da parte dell'Azienda.

ART.15

Presso la U.O- Supporto Amministrativo – Zona Distretto, che è responsabile del procedimento amministrativo, è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione.

ART.16

La struttura è obbligata ad osservare gli indirizzi previsti dal piano sanitario regionale e dalle normative regionali.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Prato.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art.17 d.lgs. n. 460/97 ed è registrato solo in caso d'uso dalla parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto

Prato li,

Il Direttore Amministrativo.....

(Dott. Massimo Braganti)

Il Presidente della Struttura

(Roberto Macrì)

Si approva esplicitamente l'art. 5 ai sensi dell'art. 1341 del codice civile

(Roberto Macrì)